

(N. 1955)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1309)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 OTTOBRE 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale e scambio di note fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Città del Messico il 15 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente al paragrafo 13 dell'Accordo commerciale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ACCORDO COMMERCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI

Il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO degli STATI UNITI MESSICANI, animati dal desiderio di rafforzare i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono le due Nazioni e di facilitare e sviluppare ancor più le relazioni commerciali esistenti tra l'Italia ed il Messico, hanno deciso di stipulare un Accordo commerciale, e a questo scopo hanno designato come loro Plenipotenziarii:

Il Presidente della Repubblica Italiana, il senatore Salvatore ALDISIO, Vicepresidente del Senato, e l'onorevole avvocato Giuseppe BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Il Presidente degli Stati Uniti Messicani, il signor Manuel TELLO, Segretario degli affari esteri *ad interim*;
i quali dopo essersi comunicati i pieni poteri ed averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

1° le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della Nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti doganali ed ogni onere accessorio, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto all'importazione quanto all'esportazione, il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, la interpretazione delle tariffe, nonché le regole, le formalità e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali;

2° per conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manifatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che si importino nel territorio dell'Altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate, nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo Paese;

3° i prodotti naturali o fabbricati, esportati da una delle Alte Parti Contraenti con destinazione al territorio dell'Altra Parte, non saranno soggetti in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate nè a regole o formalità diverse o più onerose di quella alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese;

4° tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manifatturati originari di un terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'Altra Parte o destinati al territorio di questa;

5° si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti;

a) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera;

b) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una unione doganale o di una zona di intercambio commerciale libero già stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di unioni doganali o di zone di intercambio commerciale libero;

c) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che la Repubblica Italiana attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano;

6° nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sarà interpretato come impedimento affinché ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o ponga in atto misure relative:

a) alla sicurezza pubblica;

b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;

c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;

d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;

e) all'uscita di oro o argento;

f) alle misure fiscali o di polizia tendenti ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali;

7° le autorità competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificati di origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle autorità consolari rispettive del Paese importatore;

8° le Alte Parti Contraenti potranno concertare con il fine di facilitare fra di loro lo scambio di merci o servizi, accordi o convenzioni speciali di pagamento;

9° le Alte Parti Contraenti rilasceranno l'autorizzazione necessaria affinché possano effettuarsi tra i due Paesi operazioni commerciali a base di compensazioni private in conformità con le rispettive disposizioni di legge e tenendo conto del valore economico relativo delle merci da scambiare, in modo da mantenere un equilibrio adeguato rispetto all'importanza economica delle merci stesse;

10° nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sarà interpretato come impedimento affinché ciascuna delle Alte Parti Contraenti applichi al commercio con l'altra Parte Contraente i regimi generali di importazione o di esportazione che si applichino alla Nazione più favorita;

11° il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica si scambieranno in Roma al più presto possibile. Sarà valido per un anno, e dopo tale termine resterà in vigore fino alla scadenza di trenta giorni dalla data in cui una delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra Parte che lo considera terminato;

12° il presente Accordo sostituisce l'Accordo provvisorio stipulato con scambio di Note in data 31 luglio 1934, la cui validità fu rinnovata fra entrambi i Governi a partire dal 1° giugno 1949;

13° il presente Accordo, che si considera provvisorio, potrà essere sostituito in qualunque momento da un Trattato di commercio che le Alte Parti Contraenti convengono di stipulare al più presto possibile, e entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma, fino a che non si sarà effettuato lo scambio delle ratifiche. Ciascuno dei due Governi potrà prima dello scambio delle ratifiche, sospendere l'applicazione provvisoria di questo Accordo, dandone avviso all'altra Parte Contraente con tre mesi di anticipo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, a Città del Messico, addì quindici settembre millenovecentoquarantanove.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

SALVATORE ALDISIO
GIUSEPPE BRUSASCA

*Per il Governo
degli Stati Uniti del Messico*

MANUEL TELLO

Mexico D. F., 15 de septiembre de 1949

Al Excelentísimo Señor Doctor Luigi PETRUCCI

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia — Ciudad

6/A/3408

Señor Embajador:

Tengo la honra de comunicar a Vuestra Excelencia que, en relación con el Convenio de Comercio firmado entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Italiana, con esta fecha, queda entendido que se incluirán dentro de las excepciones del tratamiento de la nación más favorecida establecido en dicho Convenio, todos aquellos favores, ventajas, concesiones o inmunidades que — dentro de la vigencia del mencionado Convenio — la República Italiana pueda otorgar a cualquier territorio que actualmente no esté bajo la jurisdicción aduanera de Italia pero que pueda llegar a encontrarse bajo esa jurisdicción, en los términos de una decisión internacional de las Naciones Unidas o de algún organismo que funcione dentro del marco o con autorización de las Naciones Unidas. Queda asimismo entendido que los pagos entre los dos países, por lo que se refiere a las operaciones comerciales, se efectúan en monedas de libre convertibilidad, de curso corriente en los Estados Unidos de América o en Suiza, y que, por lo tanto, para los efectos de la legislación italiana en materia cambiaria, México será considerado como país de divisa libre.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi consideración más alta y distinguida.

MANUEL TELLO.

Mexico D. F., 15 settembre 1949

Sua Eccellenza Manuel TELLO

Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e Ministro ad interim —
Mexico D. F.

N. 2636

Signor Sottosegretario di Stato,

In risposta alla nota numero 6/A/3408, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che in relazione all'Accordo commerciale firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Messico in data odierna, resta inteso che saranno inclusi nelle eccezioni al trattamento della Nazione più favorita stabilito in detto accordo, tutti quei favori, vantaggi, concessioni e esenzioni che — entro la validità del menzionato accordo — la Repubblica

Italiana possa concedere a qualsiasi territorio che attualmente non sia sotto la giurisdizione doganale dell'Italia ma che possa venire a trovarsi sotto tale giurisdizione, nei termini di una decisione internazionale delle Nazioni Unite o di qualsiasi organismo che funzioni sotto l'egida o con l'autorizzazione delle Nazioni Unite. Resta inteso inoltre che i pagamenti tra i due Paesi, per quanto concernè le operazioni commerciali, si effettuano in moneta di libera convertibilità, di corso corrente negli Stati Uniti d'America o in Svizzera, e che pertanto, agli effetti della legislazione italiana in materia valutaria, il Messico sarà considerato Paese a valuta libera.

Mi è grata l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

LUIGI PETRUCCI.